

REGIONE DEL VENETO

ULSS3
SERENISSIMA

Dipartimento di Prevenzione
Dipartimento funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare
U.O.C. Servizio Sanità Animale, SVET-A

OGGETTO: Influenza Aviaria. Misure di restrizione a seguito di un focolaio nel comune di Mirano (VE)

Vista la comunicazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria e la Malattia di Newcastle del 18/11/2024, Prot. 04.15/222290 del 19/11/2024, con la quale viene confermata una positività per virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sottotipo H5N1 in tampone orofaringeo da una carcassa di pollo deceduto presso un allevamento di tipo familiare rurale, registrato con codice IT024VE337 e sito nel comune di Mirano.

VISTO il verbale di blocco ufficiale redatto il 19/11/2024, prot. 224113 del 19/11/2024, con il quale sono state anche impartite le prescrizioni all'allevatore per la gestione del focolaio;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

VISTO il D.L.gs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato a adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il D.L.gs. 5 agosto 2022, n. 136 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

VISTA la Nota del Ministero della Salute del 22/10/2024 prot. n. 0031296 con oggetto: "Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria."

CONSIDERATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento UE 2020/687 "Deroghe alle misure da applicare nella zona soggetta a restrizioni", l'autorità competente può concedere deroghe alle disposizioni relative alle misure da applicare alle zone di restrizione per i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, nel caso in cui il focolaio insorga in uno stabilimento che detiene fino a n. 50 volatili, anche a seguito di valutazione del rischio alla quale concorrono i risultati dei controlli eseguiti dal personale dell'Azienda ULSS 3 Serenissima

Tenuto conto che, con Delibera del Direttore Generale n. 1851 del 08/11/2021 dell'Azienda ULSS 3 si delega il Direttore della U.O.C. Sanità Animale SVET-A ad emanare disposizioni restrittive, di biosicurezza e di controllo delle malattie nei confronti degli allevamenti in cui si verificano emergenze veterinarie di tipo epidemico;

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. SANITÀ ANIMALE**DISPONE**

ISTITUZIONE DELLA ZONA DI PROTEZIONE

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera a) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, l'istituzione di una zona di protezione (ZP) con un raggio di 3 Km dal luogo di detenzione dei volatili sede di focolaio nel Comune di Mirano (VE). La zona di protezione comprende gli allevamenti avicoli in mappa **Allegato A** ed elencati nell'**Allegato B**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ISTITUZIONE DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, viene istituita una zona di sorveglianza (ZS) con un raggio di 10 Km dal luogo di detenzione dei volatili sede di focolaio nel Comune di Mirano (VE). La zona di sorveglianza, meglio evidenziata nella mappa rappresentata nell'**Allegato A**, comprende gli allevamenti indicati nell'**Allegato C**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

MISURE DA APPLICARE NELLE ZONE DI RESTRIZIONE (ZP E ZS)

Nelle zone di protezione (ZP) e sorveglianza (ZS) di cui ai punti precedenti, si applicano le seguenti misure:

I) l'invio di pollame al macello deve avvenire sulla base di una programmazione effettuata in accordo tra le filiere e prontamente comunicata all'Azienda ULSS competente per territorio, in modo da poter assicurare gli accertamenti ed eventuali campionamenti dovuti;

II) è vietato l'accasamento negli allevamenti di tacchini inclusi nella ZP e ZS;

III) sono vietate le fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività;

IV) chiusura di tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività degli allevamenti all'aperto; esclusivamente per gli allevamenti non commerciali, qualora ciò non sia realizzabile o in caso di compromissione del benessere, adozione, previo accordo con il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente, di ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici.

V) l'invio di tacchini, ovaiole e anatidi presenti in ZP e ZS ad impianti di macellazione siti sul territorio regionale, è consentito previa esecuzione di visite cliniche e campionamenti secondo il protocollo "*Procedure e modalità di campionamento per l'invio di pollame vivo o da macello proveniente da stabilimenti presenti in ZP e ZS con deroga prevista dall'art. 23 del Reg. (UE) 2020/687*" riportato in **Allegato D**; ai medesimi controlli dovranno essere sottoposti gli allevamenti di pollastre che intendono movimentare gli animali per l'accasamento in allevamenti siti sul territorio regionale.

Le movimentazioni da vita o da macello di tacchini, ovaiole e anatidi presenti in ZP e ZS con destino stabilimenti o impianti siti fuori dal territorio regionale, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio Veterinario regionale, fatto salvo in ogni caso il rispetto del citato protocollo di cui all'**Allegato D**.

Le validazioni dei Documenti di Accompagnamento di tutte le specie e tipologie vengono effettuate dal Servizio Veterinario, previa comunicazione della mortalità giornaliera negli ultimi 3 giorni effettuata almeno 48 ore prima e non più di 72 ore dalla movimentazione.

I capi devono essere, ove possibile, inviati in via prioritaria verso impianti di macellazione siti in ZP e ZS; ove ciò non sia possibile, potranno essere inviati ad impianti di macellazione siti esternamente a tali zone di restrizione che siano ritenuti idonei in base a valutazioni del rischio che considerino i possibili fattori di diffusione di infezione, in accordo a modalità convenute tra Regioni e comunicate alle filiere;

VI) il carico al macello può essere effettuato solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà garantire l'individuazione di ogni singolo componente nonché la registrazione di tutto il personale impiegato in tale attività e di eventuali soggetti terzi fornitori di servizi che hanno in carico tale personale;

VII) nel caso di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da ZP e ZS, a far data dalla vigenza del presente dispositivo, potrà essere autorizzato dall'Azienda ULSS competente l'invio in vincolo di pulcini di un giorno assicurando comunicazione all'Azienda ULSS competente dell'allevamento di destino ai fini del rispetto delle restrizioni alle movimentazioni per 21 giorni e all'attuazione della sorveglianza a cadenza settimanale di seguito specificata; in assenza di possibilità di separazione delle uova provenienti da ZP e ZS, anche eventuali uova provenienti da allevamenti non siti in ZS, dovranno sottostare al medesimo vincolo. Non è consentito invio verso Stati Membri o Paesi Terzi di uova provenienti, dalla data di vigenza del presente dispositivo, da allevamenti di riproduttori posti in ZP e ZS;

VIII) le movimentazioni di uova per il consumo umano da stabilimenti sono consentite ove destinate ad un centro di imballaggio o ad uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti situati nello Stato Membro alle condizioni di cui all'art. 50 del Reg. (UE) 2020/687 o per la vendita diretta a condizione che avvenga senza l'accesso degli acquirenti all'area di allevamento;

IX) gli automezzi destinati al trasporto di pollame vivo o di relativi prodotti devono essere lavati e disinfettati e devono trasportare una singola partita di animali o prodotti destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto, come già previsto dal Decreto Ministeriale 30 maggio 2023;

X) le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini possono essere effettuate solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà provvedere alla registrazione di tutto il personale esterno impiegato in tale attività;

XI) sono fatte salve le misure disposte dal Ministero della Salute, con il provvedimento prot. 0031296-22/10/2024-DGSAF, la Nota Regionale prot. 0547257 del 24 ottobre 2024 e la Nota Regionale prot. 0553325 del 28/10/2024, previste per le zone non ricadenti in Zone di Protezione, Zone di Sorveglianza e Zona di Ulteriore Restrizione ed eventuali altri dispositivi che venissero emanati in modifica o sostituzione degli stessi;

Inoltre, gli operatori assicurano che:

- gli animali delle specie sensibili all'influenza aviaria siano tenuti separati dagli animali selvatici e da tutti gli altri animali;
- venga monitorata la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e sia notificata immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;
- siano impiegati adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;
- chiunque entri od esca dalle aziende avicole applichi adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
- siano utilizzati adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti.

La UOC di Sanità Animale dell'Azienda ULSS 3, territorialmente competente, verifica che negli stabilimenti di pollame a carattere commerciale presenti in ZP e ZS siano applicate le misure sopra indicate.

La UOC di Sanità Animale dell'Azienda ULSS 3 effettua il censimento del pollame e la verifica della tempestiva registrazione in BDN di tutti gli eventi anagrafici (movimentazioni, accasamenti, sfolementi, svuotamenti) ove consentiti.

Tutte le misure del presente dispositivo sono immediatamente applicabili e restano in vigore per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione effettuate nella azienda infetta e già avvenute in data 19/11/2024: termine delle misure fissato al giorno 19/12/2024.

STABILISCE

che i contravventori alle presenti disposizioni siano puniti a termini di legge;

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

che i veterinari della UOC sanità Animale competente per territorio siano incaricati della vigilanza e del controllo delle misure del presente provvedimento.


Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica.

Il presente provvedimento per la sua diffusione sarà inviato ai Comuni interessati, alla Città Metropolitana e trasmesso ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 136/2022 alla Regione Veneto U.O Veterinaria e Sicurezza Alimentare, al Servizio Veterinario dell'ULSS 6 interessato per territorio di competenza alla istituenda Zona di Sorveglianza e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

IL DIRETTORE della UOC SANITA' ANIMALE
Dott. Stefano Zelco

Firma digitale ex art.24, c.2, Dlgs n.82/2005 e smi

ALLEGATO A



ALLEGATO B

CODICE AZIENDALE	COMUNE	PROVINCIA
028VE091	PIANIGA	VENEZIA
024VE050	MIRANO	VENEZIA
024VE072	MIRANO	VENEZIA
024VE297	MIRANO	VENEZIA
035VE163	SANTA MARIA DI SALA	VENEZIA

ALLEGATO C

CODICE AZIENDALE	COMUNE	PROVINCIA
012VE134	DOLO	VENEZIA
023VE172	MIRA	VENEZIA
024VE284	MIRANO	VENEZIA
026VE002	NOALE	VENEZIA
026VE007	NOALE	VENEZIA
026VE179	NOALE	VENEZIA
026VE204	NOALE	VENEZIA
035VE158	SANTA MARIA DI SALA	VENEZIA
035VE159	SANTA MARIA DI SALA	VENEZIA
042VE274	VENEZIA	VENEZIA
042VE577	VENEZIA	VENEZIA
042VE778	VENEZIA	VENEZIA
043VE112	VIGONOVO	VENEZIA

ALLEGATO D

PROCEDURE E MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO PER L'INVIO DI POLLAME VIVO O DA MACELLO PROVENIENTE DA STABILIMENTI PRESENTI IN ZONE DI PROTEZIONE E SORVEGLIANZA CON DEROGA PREVISTA DALL'ART. 23 DEL REG. (UE) 2020/687

L'invio degli animali al macello deve essere prontamente comunicato all'Azienda USL competente per territorio sull'allevamento di provenienza in modo da poter assicurare i campionamenti dovuti.

Gli animali devono essere sottoposti a visita clinica nelle 48 ore precedenti il primo carico per il macello, successivamente la visita va ripetuta ogni 48 ore fino alla fine del carico.

Preferibilmente nelle 48 ore precedenti il primo carico, e comunque mai oltre le 72 ore pre-carico, si dovrà procedere al prelievo di campioni di seguito riportati. I campioni effettuati il venerdì valgono per i carichi che si concludono nella mattina del lunedì successivo.

Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:

i. almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 120 per allevamento equamente distribuiti. Il prelievo in soggetti clinicamente sani dovrà essere previsto solo dopo aver effettuato i tamponi su animali morti di recente o malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico. Per i carichi successivi: campionamento sugli animali morti (con un massimo di 10 soggetti deceduti, se presenti) ogni 48 ore fino alla fine delle operazioni di movimentazione.

ii. per i campionamenti negli allevamenti di oche e anatre dovranno essere effettuati 30 tamponi tracheali e 30 tamponi cloacali, privilegiando soggetti deceduti o malati per capannone da ripetere ogni 48 ore fino alla fine delle operazioni di movimentazione;

iii. il campionamento dagli animali morti dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: inserimento del tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone.